

Normativa e prassi

Attività dislocate causa sisma: aiuti tax free e costi deducibili

7 Ottobre 2019

La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo, un indennizzo, non può escludere la possibilità di scalare dal reddito le spese relative al ripristino dei beni danneggiati

immagine generica illustrativa

I costi sostenuti dall'azienda per far ripartire la propria attività (per esempio canone di locazione, impianti idraulici/elettrici, ripristino e acquisto nuova attrezzatura), delocalizzata a causa del sisma verificatosi nel centro Italia nel 2016, sono deducibili dal reddito d'impresa. La norma di riferimento (**articolo 47**, DI n. 189/2016), relativa all'erogazione di risarcimenti per la ripresa delle attività produttive di chi ha subito danni per effetto degli eventi sismici, non lo specifica chiaramente, ma l'affermazione, contenuta nella **risposta n. 390** del 7 ottobre 2019, trova conferma in una circolare dell'Agenzia, la **n. 44/2010**.

Il documento di prassi, infatti, aveva chiarito alcuni aspetti del DI n. 39/2009, riferendosi in particolare all'**articolo 3**, comma 1, lett. I), ossia alla non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese colpite dal sisma in Abruzzo ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

È su questo punto che la richiamata circolare n. 44/2010 precisa che *"Il contributo ricevuto per il risarcimento danni in un esercizio successivo a quello in cui si è verificato l'evento dannoso costituisce sopravvenienza attiva che non concorre alla determinazione del reddito se è prevista l'irrelevanza fiscale del contributo stesso. I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati, nel caso di specie in seguito al sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del Tuir, quanto ai fini dell'Irap. In linea generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette perdite concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza produrre alcuna limitazione alla*

deducibilità dei relativi costi coperti. La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati”.

In particolare, fa notare l’Agenzia, sia il DI n. 39/2009 sia il DI n. 189/2016, sottolineano l’irrelevanza fiscale dei contributi, degli indennizzi, dei risarcimenti, cioè di qualsiasi aiuto economico connesso agli eventi sismici, ma nulla dicono rispetto alla deducibilità ai fini fiscali dei costi risarciti con i contributi in relazione alla delocalizzazione della propria attività.

In conclusione, con la risposta n. 390/2019, nel rimarcare la *ratio* e la formulazione letterale simile delle due disposizioni legislative, ritiene applicabili per analogia gli stessi chiarimenti forniti a suo tempo, dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/attivita-dislocate-causa-sisma-aiuti-tax-free-e-costi>